

portarvi delle famiglie che abbiano braccia lavorative, e che lavorino sul serio.

PRESIDENTE. La Commissione li accetta?

VENZI, relatore. La Commissione non accetta gli emendamenti dell'onorevole Camillo Mancini.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Veda, onorevole Mancini, se noi cominciamo a voler perfezionare questa legge con troppi dettagli, finiremo col peggiorarla.

Come possiamo ora qui, legiferando, stabilire che le famiglie debbono avere tante braccia? Ma questi potranno essere criteri discrezionali nell'atto di amministrare questa legge.

Ed a questo riguardo, giacchè ho la parola, mi preme di fare una dichiarazione suggeritami dal collega delle finanze. Qui potrebbe parere, dal testo di questo articolo 2, che i benefici che sono dati ai centri di colonizzazione agraria; quindi così ai fondatori, come a quelli che vi vivono, dovessero eventualmente estendersi anche a chiunque vi ponesse dimora, con fini assolutamente contrari a quelli che possono e devono essere i fini della colonizzazione.

Non credo che siano qui necessarie delle modificazioni a quest'articolo; è bene però che una dichiarazione del ministro competente e del Governo sia fatta a questo punto; perchè, trattandosi di località in grande vicinanza di Roma, non vorremmo che dalla legge venisse la creazione di centri di abitazione per gente che conduce la esistenza in Roma, mentre scopo precipuo della legge stessa è di iniziare solamente centri destinati alla colonizzazione, e solo questi debbono essere esenti da tributi, da quei tributi che altrimenti gli altri, dimorando in Roma, dovrebbero pagare.

SAMOGGIA. Agricoltori ed artigiani?

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Sicuro, la legge va intesa nel più largo senso, e si applicherà a tutti quelli che contribuiscono ai fini della legge, alla colonizzazione dell'Agro romano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VENZI, relatore. La Commissione non accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini. Durante l'esame della legge essa discusse sul significato e sulla estensione che doveva darsi alla parola famiglia, e stabilì

che, secondo i dettami della buona tecnica legislativa, la legge dovesse limitarsi a porre il principio, demandando al regolamento la definizione della detta parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini insiste nel suo emendamento?

MANCINI CAMILLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Chiunque si proponga di costituire centri di colonizzazione o borgate rurali, e non disponga del terreno dove intende costruire, potrà chiedere al Ministero di agricoltura che sia provveduto dallo Stato, all'espropriazione per pubblica utilità del terreno medesimo, obbligandosi a depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti la somma che verrà stabilita, prima di addivenire all'espropriazione, il cui procedimento rimarrà disciplinato dalle norme di cui nell'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 4.

Sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano il Ministero di agricoltura avrà facoltà di espropriare, per pubblica utilità, previa offerta di un'indennità da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, i terreni di cui all'articolo precedente che siano ritenuti adatti alla costituzione di centri di colonizzazione o borgate rurali.

Avvenuto l'anzidetto deposito, il Ministero di agricoltura farà redigere lo stato di consistenza dei terreni, e potrà quindi ordinare l'occupazione immediata di questi.

Qualora gli interessati non accettino l'indennità come sopra depositata, si procederà alla determinazione del prezzo colle norme fissate dall'articolo 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 per l'Agro romano, fermo, intanto, il possesso dei fondi presso la autorità espropriante.

All'intento di cui nel presente articolo, il Ministero anzidetto farà uso dei fondi di cui all'articolo 27 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647.

I terreni espropriandi, in virtù dell'articolo precedente, saranno a cura del Ministero di agricoltura venduti a licitazione o a trattativa privata, sulla base del prezzo d'espropriazione, coll'obbligo di costituirvi centri di colonizzazione o borgate rurali,